Prefettura Bari - Albo Puglia Segretari Comunali - Prot. Ingresso N.0136205 del 17/10/2023

Direzione centrale per le Autonomie - AN-Area Albo Nazionale - Prot. Uscita N.0028626 del 17/10/2023

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

AL SINDACO DEL COMUNE DI
GROTTAGLIE (TA)
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

E, p.c. AL SINDACO DEL COMUNE DI
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)
protocollo@pec.comunesanmarzano.ta.it

ALLA PREFETTURA U.T.G. DI BARI
Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali
segretaricomunali.prefba@pec.interno.it

Oggetto: Convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di GROTTAGLIE (TA) e SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA). Assegnazione segretario titolare.

IL VICE PREFETTO

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la circolare protocollo n. 14449 del 01.12.2020, con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha indicato le modalità operative per il convenzionamento delle sedi ai fini della nomina del segretario titolare;

VISTE le sottoelencate deliberazioni consiliari con cui gli enti hanno disposto la costituzione della convenzione dell'ufficio del segretario comunale, e stabilendo che la stessa inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque), rinnovabile per altri 5 (cinque) ad ogni scadenza:

- n. 55 del 05 ottobre 2023 del comune di GROTTAGLIE (TA),
- n. 37 dell'11 settembre 2023 del comune di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA);

VISTA la convenzione sottoscritta dalle parti interessate, che individua quale ente capofila il comune di GROTTAGLIE e ne stabilisce la **durata di cinque (5) anni, rinnovabile per altri cinque (5) anni ad ogni scadenza**;

RITENUTO di specificare, relativamente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 del patto convenzionale, per la parte *"[...] è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque), rinnovabile per altri 5 (cinque) ad ogni scadenza [...]"* che la più recente disciplina in materia di convenzionamento delle sedi di segreteria, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 12 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, come richiamata anche dalla circolare di questo Albo Nazionale, prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020, non prevede forme automatiche di ***prorogatio*** delle convenzioni di segreteria scadute, pertanto **gli Enti allo scadere dei cinque (cinque) anni a decorrere dalla effettiva presa di servizio del segretario titolare, dovranno nuovamente, manifestare la volontà di convenzionamento con nuovi atti**;

PRESO ATTO che, al 31.12.2022, la classe di appartenenza degli enti aderenti alla convenzione di segreteria, risulta essere, per il Comune di GROTTAGLIE (TA), di classe I/B (65.001 - 250.000

abitanti) e per il Comune di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA), di classe III (3.001 - 10.000 abitanti), e pertanto, la costituenda convenzione sarà ascritta alla classe I/B;

VISTA la deliberazione n. 113/2001 con la quale il Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'ex-Agenzia ha specificato che: *"nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata"*;

RITENUTO di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i Comuni di GROTTAGLIE (TA), (capo convenzione) e SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA), e di poter assegnare quale segretario titolare, la dott.ssa Cristina VENUTO, che risulta iscritta nella fascia professionale "A", già titolare della segreteria del Comune di GROTTAGLIE, di classe I/B, ed in possesso dei requisiti per la nomina presso la predetta convenzione di segreteria;

ACCERTATO che tale convenzione di segreteria non comporta il collocamento in disponibilità di alcun segretario ai sensi della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 17 del 05 febbraio 2003, in quanto la segreteria del comune di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) risulta vacante;

RICHIAMATO l'art.16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito nella legge 51/2020 ai sensi del quale *"La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati. "Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno ... "I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila."*

RICHIAMATO l'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, ai sensi del quale "*Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità, è definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001"*

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 164 del 27 luglio 2000 in materia di convenzioni di segreteria comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex-Agenzia n. 181 del 04 aprile 2002;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

Direzione centrale per le Autonomie - AN-Area Albo Nazionale - Prot. Uscita N.0028626 del 17/10/2023

VISTO l'art. 20 del d. lgs. 39/2013, relativo alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020;

VISTO, in particolare l'art. 1, comma 11, del suddetto CCNL, per *cui "Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL ... dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituibili con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001"*;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 465/1997, infatti, "*Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali.*"

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stata prevista la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell'Interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;

VISTO il Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n.78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 7 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1097 in data 28 aprile 2021, con cui al Viceprefetto dott.ssa Enza CAPORALE è stato conferito, a decorrere dal 9 aprile 2021, per la durata di cinque anni, l'incarico di Capo ufficio di staff dell'Ufficio VI: Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali della Direzione Centrale per le autonomie del medesimo Dipartimento;

DECRETA

1. **Di prendere atto** della costituzione della convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di GROTTAGLIE (TA) (capo convenzione) e SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA), per la durata **di cinque (5) anni**, fatto salvo per quanto in premessa specificato;
2. **Di assegnare** la dott.ssa Cristina VENUTO, quale segretario titolare della predetta convenzione, pertanto è in facoltà del Sindaco del comune di GROTTAGLIE (capo-convenzione) di procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina;
3. **Il segretario comunale**, ai fini della nomina, dovrà presentare all'ente locale dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013;
4. Il **provvedimento di nomina**, contenente il termine per l'assunzione in servizio previa notifica al segretario nominato, dovrà essere inviato a questa Amministrazione unitamente all'eventuale successivo **atto di accettazione** ed alla **nota attestante la presa di servizio effettiva. Dalla data di presa di servizio del segretario decorrerà la presente convenzione.**

IL VICEPREFETTO
dott.ssa Enza CAPORALE

ALBO/cz

Direzione centrale per le Autonomie - AN-Area Albo Nazionale - Prot. Uscita N.0028626 del 17/10/2023